

1.500 (già em. 2.0.12 testo 2)

Gasparri

Approvato

All'articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 583-quater del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "dette professioni" sono aggiunte le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale)».

| Art. 583-quater del Codice Penale (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali) | Art. 583-quater del Codice Penale (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali) EMENDAMENTO GASPARRI |
|--|---|
| Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni, le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. | Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni, le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. |
| Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene al comma primo. | Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni (e servizi di sicurezza complementare espletati in conformità alla legislazione vigente), nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene al comma primo. |